



**COMUNE DI NOVARA  
SERVIZIO FISCALITA' LOCALE  
RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  
CATASTO**

***Regolamento  
per l'applicazione dell'imposta sulla  
pubblicità  
e dei diritti sulle pubbliche  
affissioni***

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precisato.

2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

### **ART. 2**

#### **Classificazione del Comune**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto il Comune di Novara appartiene alla classe seconda, tenuto conto della popolazione residente al 31/12/1992 (numero abitanti 102.882)

### **ART. 3**

#### **Categoria delle località e maggiorazioni**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Novara sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato A  
La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al 35% (trentacinque per cento) del centro abitato comunale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 507/93, come delimitato dalla deliberazione della Giunta Comunale n.1137 del 9 giugno 1993.

3. Alla pubblicità ed alle affissioni avente carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

## ART. 4 Gestione del Servizio

1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto è affidata in concessione ad aggio ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 446/97 a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto, tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 comma 25 D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di prorogare i contratti in corso sino al 31 dicembre 2010.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese inerenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. Nel caso di variazione di tariffa superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della durata della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito possono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

3. Il Comune si riserva la facoltà di gestire il servizio in forma diretta o mediante convenzione in funzione della convenienza sotto il profilo economico e funzionale.

4. Al concessionario spettano le funzioni ed i poteri indicati dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93 come Funzionario Responsabile.

In caso di gestione diretta il Funzionario Responsabile è individuato nel Dirigente del Servizio Fiscalità Locale.

5. Al concessionario è fatto divieto di contemporaneo svolgimento di tale attività e di quella di commercializzazione della pubblicità.

6. Il Servizio Fiscalità Locale provvede a vigilare con un funzionario responsabile incaricato a curare i rapporti con il concessionario, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

## Art. 5 Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del diritto esercita anche i compiti di controllo oltre alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono autorizzati, possono eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità ed alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

## CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE AFFISSIONI

### ART. 6

#### Pubblicità permanente

1. La pubblicità esterna durevole, avuto anche presente l'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 viene esercitata attraverso:

##### **a) insegna di esercizio**

E' considerata tale la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

##### **b) preinsegna**

E' considerata tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su una sola o entrambe le facce supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne devono avere una posizione autonoma e non interferire con la restante segnaletica.

##### **c) cartello**

E' considerato tale il manufatto supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzando materiali e forme compatibili con il contesto in cui viene inserito. E' finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche con immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o indiretta.

##### **e) impianti pubblicitari di servizio**

Sono considerati tali i manufatti aventi come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale quali paline e pensiline fermate bus, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili che abbiano uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

##### **f) altre forme di pubblicità permanente**

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da parte degli uffici comunali preposti all'esame ed al rilascio del titolo autorizzativo a condizione che si verifichino le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

ART. 7  
Pubblicità temporanea

1. La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente per mezzo di:

**a) striscione**

E' un elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Deve essere collocato ad un'altezza superiore a mt. 5 da terra e la sicurezza deve essere garantita da parte dell'utente. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

**b) cartello temporaneo**

E' un manufatto bifacciale o monofacciale realizzato in materiale rigido, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti

**c) standardo**

E' un elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale e deve essere collocato ad altezza minima di mt. 3 dal marciapiede.

**d) teli e pannelli pittorici monofacciali**

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili. Possono essere luminosi per luce indiretta.

**e) altre forme di pubblicità temporanea**

Sono autorizzabili altre forme di pubblicità temporanea che saranno valutate di volta in volta anche tenendo conto delle esigenze di comunicazione commerciale e delle realtà istituzionali presenti sul territorio.

ART. 8  
Impianti pubbliche affissioni -

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da tutti quei manufatti che per le caratteristiche strutturali e la loro collocazione sono destinati alle affissioni di manifesti di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, e di natura commerciale.

Il manifesto è realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità e non può essere luminoso.

2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti dalle seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

- Tabelle mono, bifacciali, trifacciali su pali o ancorati a parete per formati 70x100, 100x140, 140x200, 200x140, .
- Tabelle murali su pali o ancorati a parete per formati 70x100, 100x140, 140x200, 200x140
- Poster del formato 600x300 su pali o ancorati a muro delimitati perimetralmente da cornice non superiore a cm. 15

Devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Novara " ed il numero progressivo di identificazione dell'impianto.

#### Art. 9

#### Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 102.595 unità al 31 dicembre 2006, non può essere inferiore a mq.1854, corrispondente a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a 2648 fogli del formato di cm. 70 x 100.
2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 5.000.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni è per il 70% utilizzata per le affissioni di natura commerciale, e per il 30% per quelle di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica.
4. La superficie degli impianti installati in categoria speciale non può essere superiore al 50% della superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi di natura commerciale.

### **CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### ART. 10

#### Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari può essere a carattere annuale o per periodi inferiori all'anno.

#### ART. 11

#### Definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

2. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che sono destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali e quelli ai quali chiunque può accedere una volta aperti, senza particolari autorizzazioni.

#### ART. 12 Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ART. 13 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto – prima di iniziare la pubblicità – a presentare apposita dichiarazione resa nel modello approntato dall'Amministrazione Comunale.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità cui consegue una nuova imposizione e l'obbligo del Comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi – purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta – e si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La denuncia di cessazione va presentata entro tale termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di carattere annuale si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### ART. 14 Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta sono applicate nelle misure stabilite dalla Giunta Municipale entro i limiti fissati dalla legge.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si ritengono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 marzo di ogni anno

## ART. 15

### Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Qualora i mezzi pubblicitari siano bifacciali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Costituisce forma pubblicitaria e quindi da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. La pubblicità ordinaria o effettuata con veicoli, qualora sia in forma luminosa o illuminata, comporta la maggiorazione della tariffa d'imposta del cento per cento.

## ART. 16

### Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di carattere annuale per anno solare di riferimento corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato dalle disposizioni di legge in vigore.
2. Il pagamento dell'imposta annuale deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario. Ulteriori modalità di pagamento possono essere previste nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.36 della legge n. 388/90, finalizzati alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
3. L'attestazione del pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista all'art. 13 del presente Regolamento.

4. Per la pubblicità inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1549.37 euro.

5. La presentazione della dichiarazione non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di legge o di regolamento.

#### ART. 17

##### Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

3. L'utilizzo dei beni di cui al precedente comma è subordinato alla seguenti condizioni:

- a) per i parchi, i giardini, le aiuole ed i viali alberati: gli impianti pubblicitari non devono danneggiare il manto erboso e le piante;
- b) per gli impianti della pubblica illuminazione: l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno mt. 1,50 dai conduttori (da considerarsi sempre in tensione). Non devono essere utilizzati i ganci, le sospensioni e le mensole della pubblica illuminazione;
- c) per gli edifici: gli impianti pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni, gronde, finestre ed altre strutture simili pericolose. Qualora sulle facciate degli stabili si rendesse necessario murare ganci o mensole, al momento della rimozione dell'impianto pubblicitario gli stessi dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Altre particolari prescrizioni potranno essere disposte di volta in volta.

#### ART. 18

##### Manutenzione della pubblicità

1. La manutenzione e il ripristino dei mezzi pubblicitari devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese degli interessati, che sono responsabili delle condizioni di sicurezza degli stessi.

2 L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere lavori di pulizia, riverniciatura o altro che siano ritenuti utili per mantenere gli impianti in condizioni ottimali per le esigenze di decoro della città.

3. Ove detta manutenzione non sia sufficientemente curata e l'interessato non vi provveda neppure se diffidato, l'Amministrazione Comunale può ordinare la

rimozione d'ufficio della citata pubblicità con spese a carico del soggetto inadempiente.

#### ART. 19 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione dell'impianto pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto

#### ART. 20 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle stesse sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione.
2. E' considerata abusiva anche ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per le quali siano omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 7, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dal verbale di contestazione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, o il Concessionario, può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria indipendentemente dalla procedura per la rimozione di cui al comma precedente.
6. Gli impianti pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il

quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

7. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano pagati i tributi e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

8. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### ART. 21

##### Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93 la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie.

2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite a tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie degli impianti nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

#### ART. 22

##### Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con le modalità previste dall'art. 21, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni previste all'art. 21, comma 3.

2. Per i mezzi adibiti a servizio di linea interurbana che iniziano o terminano la corsa nel Comune di Novara, l'imposta è dovuta nella misura ridotta del cinquanta per cento.

3. L'imposta è altresì dovuta per i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario ha la residenza anagrafica o la sede nel Comune di Novara.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Novara, qualora via abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza,

ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, od a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli

5. Per i veicoli con rimorchio l'imposta è raddoppiata

6. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

7. E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

8. Non si applica la disposizione di cui al presente articolo nel caso di veicoli che sostano, non per motivi contingenti, per un periodo considerevole. In tal caso l'imposta viene applicata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93.

#### ART. 23

##### Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio si applica l'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno.

#### ART. 24

##### Disciplina della pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

dall' 1/4 al 30/9 dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
dalle ore 16,00 alle ore 20,00

dall' 1/10 al 31/3 dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

2. La pubblicità sonora è vietata in qualsiasi ora nella zona delimitata da:  
B.do Lamarmora – B.do D'Azeglio – V.le Buonarroto – Via Biglieri – Via XX Settembre – B.do Q. Sella – B.do Partigiani.  
e nei giorni festivi su tutto il territorio del Comune.

3. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

#### ART. 25

##### Distribuzione di volantini

1. Su tutto il territorio comunale soggetto a uso pubblico è fatto divieto assoluto di distribuire materiale pubblicitario, manifesti, volantini da mano a mano o mediante l'utilizzo di tavolini od altre attrezzature simili, nonché con l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta su area pubblica, con l'eccezione dei volantini e di altro materiale pubblicitario di carattere elettorale, politico e sindacale.

2. La Giunta Comunale potrà individuare altre fattispecie di deroga qualora i messaggi divulgati rivestano particolare interesse pubblico.

#### ART. 26

##### Divieto di intralcio alla circolazione

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di veicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

#### ART. 27

##### Attestazione di pagamento

1. Nei casi di pubblicità effettuata con veicoli, nonché di pubblicità sonora o mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, anche in copia fotostatica, deve essere in possesso della/e persona/e incaricata/e all'esecuzione della pubblicità nel luogo in cui quest'ultima viene effettuata. L'attestazione va esibita a richiesta del personale autorizzato.

#### ART. 28

##### Riduzioni ed esenzioni

1. Le riduzioni e le esenzioni dell'imposta sulla pubblicità sono quelle previste dagli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 507/93 e successive norme intervenute.

#### ART. 29

##### Titolo autorizzativo

1. Per la pubblicità annuale e per l'installazione di qualsiasi altro impianto di pubblicità il titolo autorizzativo sarà rilasciato dal Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio e dell'Economia del Comune di Novara, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio.

2. Per la pubblicità temporanea prevista nel presente Regolamento il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Servizio Fiscalità Locale del Comune di Novara.

#### ART. 30

##### - Istruttoria della richiesta -

1. I Servizi destinatari della richiesta di autorizzazione sono responsabili dell'istruttoria delle stesse.

2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea deve essere richiesta entro dieci giorni dall'avvio della stessa; deve essere redatta in carta legale e contenere almeno le generalità del richiedente, la descrizione della pubblicità, la sua superficie, l'ubicazione, il periodo di esposizione e la denominazione del soggetto pubblicizzato.

Il rilascio è subordinato alle prescrizioni dei Servizi comunali per quanto di competenza ed al parere del Comando di Polizia Municipale per quanto attiene la viabilità.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di negare qualsiasi forma di pubblicità temporanea che possa nuocere al decoro dell'ambiente, che turbi l'estetica, alteri o limiti gli elementi architettonici del contesto in cui la stessa dovrà inserirsi.

4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

5. Il titolare dell'autorizzazione si intende espressamente obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque potesse avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta all'autorizzazione per la pubblicità temporanea.

### **CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ART. 31

##### Servizio Pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 32  
Soggetto passivo

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 33  
- Tariffe e determinazione del diritto -

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto nella misura stabilita dalla Giunta Municipale entro i limiti fissati dalla legge.

2. Il diritto di cui al comma 1 si ritiene prorogato di anno in anno se non modificate entro il 31 marzo di ogni anno

ART. 34  
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno il Comune od il Concessionario deve mettere a disposizione del committente, dietro sua richiesta, l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme.

6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

8. Nell'ufficio del servizio per le pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche

affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

9. L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'affissione sugli steccati, ponteggi e simili

#### ART. 35

##### Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Il pagamento diretto del diritto è consentito soltanto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

#### ART. 36

##### Gestione del pagamento diretto

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Generale del Comune su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni.

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, contengono l'indicazione:

- a) del nominativo del contribuente;
- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I bollettari usati sono conservati dal Concessionario nell'ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione.

#### ART. 37

##### Riduzioni ed esenzioni

1. Le riduzioni e le esenzioni sono quelle previste dalla normativa vigente

#### ART. 38

##### Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Concessionario con speciale timbro portante oltre all'indicazione del Comune e del Concessionario medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

#### ART. 39

##### Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo 7 giorni dalla scadenza di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Concessionario verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

#### ART. 40

##### Affissioni abusive

1. Le affissioni sono considerate abusive quando:

- a) sono eseguite non utilizzando gli impianti a ciò destinati per il servizio delle pubbliche affissioni;
- b) siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive di cui al precedente comma sono rimosse a cura dei responsabili entro il giorno successivo al verbale di contestazione; in caso di inadempimento, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione.

3. Il Comune o il Concessionario può disporre l'immediata copertura delle affissioni abusive, in modo che siano private di efficacia pubblicitaria, indipendentemente dalla procedura per la rimozione di cui al comma precedente.

4. Nel caso di affissioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.

## ART. 41

### Manutenzione e spostamento degli impianti

1. La manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni è a cura e spese del Concessionario del servizio che è tenuto altresì alla loro sostituzione se richiesta dal Comune per comprovati motivi.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui la rimozione o lo spostamento di impianti, assume a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## **CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### ART. 42

#### Criteri generali

1. Il piano generale degli impianti ed il relativo regolamento di attuazione sono approvati dal Consiglio Comunale.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
3. Il piano deve prevedere la presenza degli impianti per le pubbliche affissioni con particolare riguardo alle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico, nonché alle esigenze di carattere sociale ed alla concentrazione demografica ed economica.
4. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui all'art. 9 del presente Regolamento, la Giunta Comunale concede ai privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
5. Le aree e le tipologie saranno appositamente individuate nel Programma per le Affissioni, parte integrante del piano degli impianti.

## **CAPO VI- NORME FINALI E DI RINVIO**

### ART. 43

#### Leggi e Regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e Regolamenti in quanto applicabili alla materia.